



Comune di
Fonte Nuova
Provincia di Roma



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA LOCALE



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA LOCALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>Art.1 - Finalità</i>	5
<i>Art.2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Locale</i>	5
<i>Art.3 - Ambito di applicazione</i>	6
<i>Art.4 - Disposizioni di carattere generale per le attività produttive</i>	6
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE	7
CAPO I - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI	7
<i>Art.5 - Disposizioni di carattere generale</i>	7
<i>Art.6 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche</i>	7
<i>Art.7 - Sgombero della neve</i>	7
CAPO II - COMPORAMENTI VIETATI	
<i>Art.8 - Comportamenti vietati</i>	8
<i>Art.9 - Accensione di fuochi</i>	9
<i>Art.10 - Divieto di campeggio</i>	10
CAPO III - SALVAGUARDIA DEL VERDE	10
<i>Art.11 - Divieti</i>	10
<i>Art.12 - Verde privato</i>	11
CAPO IV - IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE	11
<i>Art.13 - Manutenzione delle facciate degli edifici</i>	11
<i>Art.14 - Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione</i>	12
<i>Art.15 - Canali di gronda e discendenti</i>	12
<i>Art.16 - Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti</i>	12
<i>Art.17 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri</i>	12
CAPO V - NETTEZZA PUBBLICA	13
<i>Art.18 - Pulizia del suolo pubblico</i>	13
<i>Art.19 - Rifiuti</i>	
<i>Art.20 - Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare</i>	14
TITOLO III - INQUINAMENTO ACUSTICO	15
CAPO I	15
<i>Art.21 - Esercizi di somministrazione, circoli privati e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili</i>	15
<i>Art.22 - Orari</i>	15
<i>Art.23 - Abitazioni e altri luoghi privati</i>	16
<i>Art.24 - Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose</i>	16
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE	17
<i>Art.25 - Impegno di apparecchiature specifiche</i>	17
<i>Art.26 - Autolavaggi</i>	17
<i>Art.27 - Spettacoli e trattenimenti</i>	17
<i>Art.28 - Apparecchi sonori a bordo di veicoli</i>	18
<i>Art.29 - Pubblicità fonica</i>	18
<i>Art.30 - Dispositivi acustici antifurto</i>	18
<i>Art.31 - Schiamazzi</i>	19

TITOLO IV - SUOLO PUBBLICO	20
<i>Art.32 - Occupazione di suolo pubblico</i>	20
<i>Art.33 - Disposizioni particolari</i>	20
<i>Art.34 - Occupazione con spettacoli viaggianti</i>	20
<i>Art.35 - Luminarie natalizie</i>	21
<i>Art.36 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari</i>	21
<i>Art.37 - Occupazioni con strutture pubblicitarie</i>	21
<i>Art.38 - Traslochi</i>	22
<i>Art.39 - Manifestazioni</i>	22
TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	23
<i>Art.40 - Elementi di arredo</i>	23
<i>Art.41 - Norme Comunali ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare</i>	23
TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI	24
<i>Art.42 - Principi generali (Vedi DCC n°5 del 07/02/2008 - Regolamento Tutela Animali)</i>	24
<i>Art.43 - Benessere degli animali</i>	24
<i>Art.44 - Disposizioni riguardanti gli animali</i>	24
<i>Art.45 - Detenzione dei cani</i>	25
<i>Art.46 - Responsabilità del detentore</i>	26
<i>Art.47 - Riproduzione degli animali da affezione</i>	26
<i>Art.48 - Cani da pastore</i>	26
TITOLO VII - SANZIONI -NORME TRANSITORIE E FINALI	28
<i>Art.49 - Competenze attuative e gestionali</i>	28
<i>Art. 50 - Sanzioni</i>	28
<i>Art.51 - Rinvii ad altri regolamenti</i>	28
<i>Art.52 - Entrata in vigore</i>	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana Locale, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, la tutela ed il decoro ambientale e del paesaggio e la convivenza con la flora e la fauna uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale garantendo infine la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione, con particolare riferimento al D. Lgs. 267/2000 e succ, alla legge quadro 7 Marzo 1986, n° 65, alla Legge Regionale 13 Gennaio 2005, n° 1 ed alla legge 24/11/1981/ n. 689 e successive in materia di depenalizzazioni;
2. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana Locale;
3. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92, art. 6, convertito con modifiche dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008, e D.M. 05 agosto 2008 e successive (**nuove norme in materia di poteri al Sindaco**) in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Locale

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale è di esclusiva competenza e responsabilità del Comandante;
2. Del servizio di cui al comma precedente, il Comandante risponde al Sindaco o all'Assessore da questi delegato;
3. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune di Fonte Nuova e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
 - a. Funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57, del codice di procedura penale;

- a. Servizio di polizia stradale, ai sensi del combinato di cui agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 285/92 e con la procedura prevista dallo stesso articolo 12, comma 3 C.d.S. come più puntualmente precisato dall'articolo 23, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. N° 495/92;
 - b. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza collaborando su richiesta del Sindaco, con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri ecc.. A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza.
4. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, qualora necessario, di concerto con il Dirigente o addetto all'Ufficio competente, negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere, nei cantieri e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa nel rispetto del successivo comma 5;
 5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge 12 luglio 2011, n. 106, esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Salve diverse previsioni, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico uso e passaggio formatasi costituita nei modi e nei termini di legge o costituita, di fatto attraverso dal l'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini;
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo e farlo rispettare.

Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le attività produttive

1. Le procedure per la richiesta e l'ottenimento dei titoli autorizzatori quali la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A.) sia di tipo amministrativo che edilizio, l'autorizzazione amministrativa ed il permesso a costruire sono contenute nella legge n. 241/90, nel d.P.R. n. 160/2010 e nel d.P.R. n. 380/2001 oltre che nel Regolamento del S.U.A.P.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 5 – Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporre in quei luoghi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 6 – Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di pubblici esercizi, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 7 – Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di edifici adibiti alla residenza hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve e marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di utilizzare il sale industriale, anche quale materiale antisdrucchiolo, per sciogliere e rompere il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza o necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, esercizi, bar e simili esistenti al piano terreno compresi i passi carrabili.

CAPO II - COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 8 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
 - a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
 - c. Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per gioco, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
 - e. Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri, o procurare danni;
 - f. E' vietato lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
 - g. Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;
 - h. Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - i. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - j. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - k. Ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
 - l. Occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - m. Compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio

- o in comodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfatte esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n. Accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
- o. Sparare mortaletti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- p. Abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti;
- q. Deporre, o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, in tutti i luoghi aperta al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta e comunque qualsiasi cosa o oggetto catalogabile come rifiuto;
- r. Depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica o al decoro della città. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- s. Utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- t. Collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- u. Procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
- v. Stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici;
- w. È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

Art. 9 – Accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazione artigianali e commerciali.

Art. 10 – Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di accampamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;
2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 2 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale;
3. E' fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2;
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivare esigenze e per situazioni di emergenza.

CAPO III - SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 11 – Divieti

1. Nei viali, nelle vie alberate, nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:
 - a. Introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b. Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c. Calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d. Salire sugli alberi e danneggiare o appendersi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. Creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f. Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
 - g. Introdurre cavalli o animali da cortile;
2. Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per bambini;

3. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;
4. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune;
5. Le disposizioni di cui al comma 1, let. e), si applicano anche nelle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale;
6. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

Art. 12 – Verde privato

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose;
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli;
3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

CAPO IV - IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 – Manutenzione delle facciate degli edifici

1. I proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere un buon stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale: in modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei gradini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi;
3. I soggetti di cui al comma 1, devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenere l'efficienza;

4. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con l'adeguata segnaletica transennando la zona interessata.

Art. 14 – Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione

1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri;
2. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 3, comma 1, dai ponti di servizio, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubatura che impediscano la fuoriuscita di polveri.

Art. 15 – Canali di gronda e discendenti

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda e i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

Art. 16 – Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseati o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità;
2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo ad es. impianti di depurazione;
3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere all'art. 50 del D.Lgs 267/2000 del D. L. 23 maggio 2008, n° 92, convertito dalla legge n° 125 del 24 luglio 2008;

Art. 17 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido;
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale, dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dell'Ufficio di Polizia Locale.

CAPO V - NETTEZZA PUBBLICA

Art. 18 – Pulizia del suolo pubblico

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi;
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri;
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti;
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso;
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;
8. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;

Art. 19 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso;
2. Le ceneri derivate da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di

cui al comma 1, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente;

3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori;
4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni;
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali;
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferire direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

Art. 20 – Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

1. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumatori, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
2. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di cinque metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO III

INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I

Art. 21 – Esercizi di somministrazione, circoli privati e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. I titolari di autorizzazioni per esercizi pubblici di somministrazione, intrattenimento e svago, circoli privati, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge;
2. Le attività rumorose, anche a carattere temporaneo, esercitate presso esercizi di somministrazione e negli esercizi di intrattenimento e svago, a supposto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, sono consentite previo rilascio del nulla osta di impianto acustico secondo quanto previsto dal regolamento esistente;
3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi;
4. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici servizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni uditivi da chi trovi all'esterno dei luoghi in cui svolgono le attività predette;
5. I soggetti indicati nel comma 1 hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc. invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine;
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico;
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 22 – Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose di cui al precedente art. 20 è stabilita con ordinanza del Sindaco

Art. 23 – Abitazioni e altri luoghi privati

1. E' vietato produrre nelle fasce orarie 12.30 - 14.00 e 22.00 - 07.00 (per i giorni festivi 12.00 - 16.00 e 20.00 - 10.00) nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco;
2. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine;
3. Salvo insonorizzazione del locale, l'uso di strumenti musicali è vietato nelle fasce orarie 12.00-15.00 e 23.00-09.00; nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo;
4. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico-sanitarie.

Art. 24 – Esercizio di attività artistiche e lavorative rumorose

1. E' vietato l'esercizio di attività artistiche o lavorative rumorose nei centri abitati;
2. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo. Nei giorni festivi deve essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 10.00;
3. Il Comune potrà previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni, così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce, in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante;
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività;
5. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che verranno superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

CAPO II DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 25 – Impiego di apparecchiature specifiche

1. **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente ru-

morosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30- 19,00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nel periodo estivo è consentito l'uso dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle 16,00 alle 20,00 per i giorni feriali e prefestivi. Dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle 20,00 nei giorni festivi.

Art. 26 - Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici , lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziale, più in generale, lo svolgimento delle attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e nei giorni festivi dalle 9,00 alle 20,00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 27 – Spettacoli e trattenimenti

1. I titoli di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge;
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette;
3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impianto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
4. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine;
5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico;
6. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 28 – Apparecchi sonori a bordo di veicoli

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile all'esterno dei veicoli stessi.

Art. 29 – Pubblicità fonica

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di Altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione se non espressamente autorizzata. Salvo diversa disposizione la pubblicità sonora non può essere effettuata dalle ore 20.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 16.00;
2. La pubblicità sonora, di cui al punto uno, si intende solo in forma itinerante;
3. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00;
4. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione;
5. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

Art. 30 – Dispositivi acustici antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in altro luogo nonché quelli installati sui veicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 4 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita di 15 minuti;
2. In caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi;
3. Nel caso in cui si verificano condizioni anormali di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creano disagi alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore;

4. Gli impianti di allarme di case e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

Art. 31– Schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte;
2. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

TITOLO IV SUOLO PUBBLICO

Art. 32 – Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 33 – Disposizioni particolari

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, di cui è competente al rilascio il dirigente del Patrimonio, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti o nelle immediate vicinanze alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività con le seguenti modalità:
 - a. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti;
 - b. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e comunque per uno spazio che non superi un terzo della sua ampiezza o che comunque consenta il passaggio dei pedoni;
 - c. Eventuali depositi temporanei di legna da ardere necessari al suo ricovero presso le abitazioni che richiedono un periodo inferiore a ore 2 saranno soggetti al solo assenso dell'Ufficio di Polizia Locale su preventiva richiesta degli interessati, il deposito su suolo pubblico in questo caso particolare è esente da tassa;
 - d. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse;
 - e. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esaurite quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 34 – Occupazione con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 35 – Luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente (LL.PP.) almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio;
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza;
3. In attesa di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti qualora individuati ovvero dei committenti;
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa;
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente(LL.PP.); è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Art. 36 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale;
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 37 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione;

2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica;
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità;
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti, a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

Art. 38 – Traslochi

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Locale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento;
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.

Art. 39 – Manifestazioni

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati;
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 40 – Elementi di arredo

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi simili) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

Art. 41 – Norme Comunali ai pubblici esercizi ed agli altri esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'ambito, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 06.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque graduazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;
2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi perimetrali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
3. I gestori degli esercizi sopra citato sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 42 – Principi generali (Vedi DCC n° 5 del 07/02/08 – Regolamento Tutela Animali)

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 43 – Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale;
 - b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie;
 - c. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività;
 - d. E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

Art. 44 – Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
2. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali;
3. E' vietato lasciar vagare o condurre senza giustificato motivo entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere, in qualsiasi modo, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbiole. Eventuali deroghe potranno essere concesse, da competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali;

4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare;
5. Nei centri abitati urbani non è permesso di tenere, anche in luoghi privati, conigliere o porcilaie, il pollame dovrà essere tenuto costantemente pulito e decentemente accudito in un luogo chiuso in modo da impedirne la circolazione sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Art. 45 – Detenzione dei cani

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete;
2. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in strade, marciapiedi, portici, pubblici giardini attrezzati oppure luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio, inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1;
3. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali;
4. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio;
6. All'ingresso della proprietà dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità;
7. I cani circolanti senza gli accorgimenti come sopra è descritto che non siano convenientemente custoditi, saranno catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza;
8. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria;
9. Tutti i cani anche quelli custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di micro-chip per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali;
10. Nei casi stabiliti dal comma 1 gli agenti di pulizia locale, oltre ad accertare la trasgressione

ne amministrativa o penale a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se nel caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo;

11. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere prelevato dal personale comunale incaricato di tale servizio con specifico atto amministrativo ed affidato alle strutture di accoglienza canina con oneri a carico del proprietario.

Art. 46 – Responsabilità del detentore

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
 - a. Fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, dell'età e delle condizioni fisiologiche dell'animale;
 - b. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;
 - c. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si rendesse necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza;
 - d. Qualora i cani sia detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulti, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.

Art. 47 – Riproduzione degli animali da affezione

1. Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 48 – Cani da pastore

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti o senza museruola soltanto nel territorio rurale del comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada;

2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizi di istituto;
3. Possono essere tenuti sciolti o senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

TITOLO VII

SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 – Competenze attuative e gestionali

1. Il Comandante della Polizia Locale, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81;
2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 689/81 il Responsabile del settore Polizia Locale determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa Legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis Legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.

Art. 50 – Sanzioni

1. Le violazioni ai disposti regolamentari o all'uso di concessioni o di autorizzazioni conformi alle condizioni ed alle prescrizioni specifiche cui sono subordinate, sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 600,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale;
3. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore;
4. I proventi delle sanzioni pecuniaria vengono acquisiti al bilancio comunale;
5. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o ripagatoria;
6. Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato e notificato al trasgressore e agli obbligati in solido;
7. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 5, il comune potrà provvedersi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

Art. 51 – Rinvii ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei regolamenti vigenti.

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

— — — — —

